

SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Livorno, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici:
Dott. Franco Pastorelli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.
Dott. Simona Capurso Giudice

Riunito in Camera di Consiglio in data 23/12/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente

**SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 D. LGS. 14/2019**

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 112/ DELL'ANNO 2025,

PROMOSSA DA
STEFANO BAGATTONI
- PARTE RICORRENTE -

AVENTE A OGGETTO: ricorso per apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, *ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019*.

Con le conclusioni così precise:

PER PARTE RICORRENTE E PARTE RESISTENTE: come da verbale di udienza del 16/12/2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII

Con ricorso depositato in data 11/11/2025, [REDACTED] – vantando un credito di € 21.240,66 lordi (oltre interessi e spese), in forza del decreto ingiuntivo n. 257/2023, pronunciato dal Tribunale di Livorno settore lavoro, non opposto (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 1 ricorrente; cfr. atto di precezzo anche in rinnovazione – docc. 1-4-7 ricorrente), con il quale era stato accertato il mancato pagamento del t.f.r. – chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione controllata di **RAG. STEFANO BAGATTONI (C.F. BGTSFN64R28E625Q)** residente [REDACTED]

[REDACTED], potendosi desumere lo stato di insolvenza dal mancato pagamento del dovuto e dagli esiti infruttuosi delle istanze presentate ex art. 492 c.p.c..

Chiariva, a fondamento della domanda, i) di avere ottenuto una statuizione di condanna al pagamento della somma di € 21.240,66 lordi (oltre interessi e spese), in forza del decreto ingiuntivo n. 257/2023, pronunciato dal Tribunale di Livorno settore lavoro, non opposto (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 1 ricorrente; cfr. atto di precezzo anche in rinnovazione – docc. 1-4-7 ricorrente); ii) di avere notificato plurimi atti di precezzo; iii) di avere avanzato istanze ex art. 492 c.p.c., di cui la prima con esito negativo e la seconda con esito solo parzialmente fruttuoso per la minor somma di € 1.693,09 (cfr. istanze – docc. 2-3-5-6 ricorrente).

Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della parte resistente.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva per resistente **RAG. STEFANO BAGATTONI (C.F. BGTSFN64R28E625Q)**, dando atto della propria situazione patrimoniale.

Alla udienza del 16/12/2025, la parte ricorrente insisteva nella domanda di apertura della liquidazione controllata, mentre la resistente si riportava alle difese svolte nella memoria difensiva e il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

A. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA.

In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita.

In data 20/11/2025 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.).

La parte debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 16/12/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 20/11/2025.

In ogni caso, tenuto conto che **la parte resistente si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09/12/2025**, argomentando nel merito, il Tribunale ritiene che il contraddittorio sia stato integrato e il diritto di difesa sia stato rispettato.

B. LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE.

Ai sensi del **combinato disposto dell'art. 65 comma 1, art. 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 2 CCII**, il creditore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato o dell'impresa minore.

Orbene, l'art. 37 comma 2 CCII, da intendersi richiamato dall'art. 65 comma 2 CCII, in punto di legittimazione attiva, così recita: “*La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso [...]*

di uno o più creditori [...]. In questa parte, ricalca pedissequamente il dettato del comma 1 dell'art. 6 L. Fall..

La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della precedente legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine **sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante** (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).

Nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare **tutti coloro che vantano un credito** nei confronti dell'imprenditore **non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale**, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a **giustificare un'azione esecutiva** (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011).

La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al "creditore", vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, **titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita** (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, il **creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento** (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022).

Dunque, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istante, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022).

Orbene, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento all'obbligazione di pagamento, contenuta nella statuizione di condanna di pagamento degli emolumenti di fine rapporto, dimostrato dal decreto ingiuntivo n. 257/2023, pronunciato dal Tribunale di Livorno sezione lavoro, non opposto (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 1 ricorrente; cfr. atto di prechetto – doc. 1 ricorrente).

Pertanto, il credito trova riscontro nel decreto ingiuntivo ottenuto, con la documentazione ivi allegata e nella mancata contestazione del credito da parte del resistente costituitosi in giudizio: si tratta, dunque, di documentazione sufficiente per attribuire alla ricorrente la qualità di creditore, ai fini della legittimazione della istanza di apertura di liquidazione controllata.

C. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA. PROFESSIONISTA.

PRESUPPOSTI.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Sul piano del presupposto soggettivo, la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ.

Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 268 comma 2 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 50.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione controllata nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accettare il superamento della condizione ostantiva alla dichiarazione di apertura di liquidazione controllata prevista dall'art. 268 comma 2 CCII, non deve avversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 50.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per la apertura di liquidazione giudiziale). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

PRESUPPOSTO OGGETTIVO. INSOLVENZA.

Deve risultare lo stato di insolvenza del debitore.

Orbene, l'insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).

D. CONCLUSIONI.

Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che risultino dimostrate tutte le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata, osservando quanto segue.

1. COMPETENZA TERRITORIALE.

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

2. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.

SENTENZA APERTURALIQUIDAZIONE CONTROLLATAEX ART. 270 CCII

Orbene, nella fattispecie in esame, RAG. BAGATTTONI STEFANO svolge l'attività professionale di consulente ragioniere, e non è iscritto al Registro delle imprese come imprenditore individuale (cfr. dichiarazione Registro del 27/11/2025).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la stessa parte resistente può essere sottoposta alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, svolgendo una attività professionale con iscrizione all'Albo.

3. PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLENZA.

L'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Segnatamente, ai sensi dell'art 268 CCII può essere sottoposto alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Si ricorda che per *stato di crisi* si intende, ai sensi della lett. a) dell'art 2 del CCII, lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; mentre, per *insolvenza* si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Ebbene, il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento di BAGATTTONI STEFANO, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII.

Dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni dello stesso resistente, è emerso che:

PASSIVO.

- vi sono debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale-previdenziale) per € [REDACTED] non oggetto di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE" (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE aggiornata in data 28/11/2025);

- vi è il debito nei confronti della ricorrente per € [REDACTED] (cfr. atto di precezzo in rinnovazione – doc. 8 ricorrente);

- l'esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € [REDACTED], inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. Iva, Unico, 770, riferite all'anno di imposta 2023, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 268 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA DELLE ENTRATE in data 10/12/2025);

- l'esistenza di altri tre decreti ingiuntivi emessi contro il resistente tra il 2020 e il 2024 (cfr. certificazione cancelleria civile);

- due procedure esecutive mobiliari chiuse nel 2025 promosse contro il resistente, di cui una da parte della ricorrente (cfr. certificazione cancelleria esecuzione mobiliare);



SENTENZA APERTURALIQUIDAZIONE CONTROLLATAEX ART. 270 CCII

NUCLEO FAMILIARE. ATTIVO.

- il nucleo familiare è formato dal debitore ricorrente e dal di lui [REDACTED] (cfr. memoria resistente);
- il reddito medio mensile netto su cui è possibile far riferimento non è stato precisato, avendo il resistente solo allegato di poter contare sul reddito prodotto con la propria attività professionale, sebbene dai modelli delle dichiarazioni indicate risultino redditi netti annuali per € 208,00 nel 2023 e perdite per € -8.319 nel 2024 (cfr. dichiarazioni unico persone fisiche 2023/2024/2025 – Agenzia delle Entrate);
- la parte ricorrente è titolare di beni immobili per la quota di un mezzo di un terreno agricolo;
- è titolare di una un'automobile targata CV031GL;
- è intestatario di “*due conti correnti: uno al MPS filiale di San Vincenzo che ha un saldo a passivo e uno alla CRV sempre di San Vincenzo con attività di poche centinaia di euro*” secondo quanto allegato dal resistente, sebbene non sia stata prodotta a supporto documentazione bancaria.

Emerge, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (considerando i beni liquidabili e la quota di reddito disponibile) è comunque inferiore al totale dei debiti.

Sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che – si ricorda – si caratterizzano per un ammontare residuo prossimo ad € [REDACTED], al netto delle spese della presente procedura).

SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO.

La sommatoria dei crediti della parte ricorrente e dell'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € [REDACTED] (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE aggiornata in data 28/11/2025) comporta ampiamente il superamento del limite di € 50.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione controllata (art. 268 comma 2 D.Lgs. 14/2019).

MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI ATTIVO.

Il resistente “debitore persona fisica” non ha prodotto l'attestazione del Gestore della crisi “*che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*”, in applicazione del dettato dell'art. 268 comma 3 CCII.

Quindi, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.

Giova ricordare che la liquidazione controllata **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore**. Non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, consistente in una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

La procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, comma 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a



SENTENZA APERTURALIQUIDAZIONE CONTROLLATAEX ART. 270 CCII

quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salvo l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salvo provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent. 100/2024).

Pertanto, anche le *giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati alla parte ricorrente* (e comunque nei limiti stabiliti dal giudice delegato qualora si tratti di somme derivanti da stipendi e/o pensioni) debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente (verificando se siano stati acquistati beni dal coniuge in costanza di matrimonio, qualora sia stato scelto il regime della comunione dei beni): circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate.

Così, che *anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato*, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come *altri emolumenti quali ad esempio tredicesima, quattordicesima, premi di produzione*, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024), nei limiti che saranno comunque stabiliti dal giudice delegato.

Sarà compito del Liquidatore dare atto di tutti gli accertamenti allo stesso demandati.

4.1. INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO. DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI.

Di conseguenza, la preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.

Si richiamano, sul punto, gli artt. 268, 270, 271 CCII. Segnatamente, si osserva il richiamo espresso, contenuto nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII. Invero, tale conclusione era già seguita da consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012.

Infatti, nel contesto della cessione di crediti futuri, il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima.

Per questo motivo, le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà



SENTENZA APERTURALIQUIDAZIONE CONTROLLATAEX ART. 270 CCII

necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

4.2. QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.

Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, devono essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.

Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolerà l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

Il Liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese indicate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità.

Tuttavia, allo stato, tenuto conto dei dati ricompresi nelle dichiarazioni dei redditi non appare possibile pronunciare alcun decreto ex art. 268 comma 2 CCII, ritenendo opportuno restare in attesa di una compiuta valutazione ed istruzione della situazione reddituale da parte del Liquidatore giudiziale, da formularsi al giudice delegato entro trenta giorni dalla apertura della procedura di liquidazione controllata.

4.3. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI.

Secondo il dettato dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di “*gravi e specifiche ragioni*”, può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Non risulta, tuttavia, nel caso di specie, che sia stata formulata alcuna richiesta da parte del ricorrente.

5. LIQUIDATORE. NOMINA.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII, nomina Liquidatore giudiziale il DOTT. GENNARO TUDISCO, iscritto nel registro dell'Organismo di composizione della crisi da sovradebitamento istituto presso la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

Giova ribadire che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti **prededucibili** le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023) e che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024, dovrà essere liquidato un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano 14/11/2023).

6. ESDEBITAZIONE.

SENTENZA APERTURALIQUIDAZIONE CONTROLLATAEX ART. 270 CCII

Appare opportuno ricordare che, decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente, il beneficio dell'esdebitazione, di cui agli artt. 278 ss. CCII, potrà essere concesso al sovraindebitato solo previo riscontro delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LIVORNO,

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI,

in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 112-1/2025 r.g.p.u., così provvede:

Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,

1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata di **RAG. STEFANO BAGATTONI (C.F. BGTSFN64R28E625Q)**,
2. **NOMINA**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Pinna;
3. **NOMINA** Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, DOTT. GENNARO TUDISCO;
4. **AUTORIZZA** il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad accedere al pubblico registro automobilistico; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti; 5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. **AUTORIZZA**, inoltre, **il Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. **ORDINA al debitore** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, qualora il Liquidatore verifichi lo svolgimento dell'attività di impresa o professionale, nonché dell'elenco dei creditori;
8. **ORDINA alla parte ricorrente e ai terzi** che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;



SENTENZA APERTURALIQUIDAZIONE CONTROLLATAEX ART. 270 CCII

9. **MANDA il Liquidatore** di chiedere al giudice delegato di determinare le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva e informandolo al contempo delle attività già compiute;
10. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
11. **DISPONE che il nominato Liquidatore**, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
12. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
13. **ASSEGNA, ai terzi** che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
14. **AVVISA i creditori e i terzi** che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
15. **AVVISA i creditori e i terzi** che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
16. **DISPONE** che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
17. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;
18. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;

SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII

- 19. DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi** la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- 20. DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
- 21. DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento), emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- 22. DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
- 23. ORDINA al Liquidatore** di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
- 24. AVVERTE il Liquidatore** che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- 25. MANDA la cancelleria** per le comunicazioni e per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio soprarichiamata.

Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna

Il Presidente
Dott. Franco Pastorelli

Firmato Da: VETTORI CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 315a2726f489f20c
Firmato Da: ELISA PINNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69229ae4d8567ab943f003c7bb17d963
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10bb81add76a6ad22cc23e201933d5f440